



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11
Del 29/04/2025

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti TARI 2025 e relative agevolazioni

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
SIMONINI VINCENZO	Sindaco	Si		
SIMONINI MARINA	Consigliere	Si		
BOLDI ANDREA	Consigliere	Si		
VENTURINI LUIGINA	Consigliere	Si		
ALARI GIANNI	Consigliere	Si		
LAZZARONI ROBERTA	Consigliere	Si		
GHITTI MARIAROSA	Consigliere	Si		
GATTI ELSA	Consigliere	Si		
RUGGERI MASSIMO	Consigliere	Si		
ZUCCOLI BERGOMI MARCO	Consigliere	Si		
SONCINI EMMA	Consigliere	Si		
FERLINGHETTI CLAUDIO	Consigliere		Si	
GATTI NICOLA	Consigliere	Si		

Tot. 12 Tot. 1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, PEDERSINI ENRICA.

Presenti Assessori esterni:	ALBERTELLI GIAMBORTOLO, BABAGLIONI FRANCESCA, GAROSIO ELISA, PEZZOTTI LUCIA
-----------------------------	--

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. 11

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti TARI 2025 e relative agevolazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinava il piano economico finanziario relativo alla gestione rifiuti solidi urbani 2024-2025 ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le tariffe tassa sui rifiuti TARI 2024 e relative agevolazioni;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- *«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
- *651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*
- *653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- *654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

ESAMINATO il Piano Finanziario 2024/2025 sopra richiamato del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone per l'anno 2025 un costo complessivo di € 813.722,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 799.695,00;

CONSIDERATO che:

- ✓ Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- ✓ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- ✓ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- ✓ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ✓ l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- ✓ che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,00
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE			
Nº	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedale	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di eredito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90

17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night-club	1,47	12,12

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«*Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2023 di approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2024;

CONSIDERATO opportuno confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), le agevolazioni riferite alle utenze domestiche già previste per l'anno 2024, come di seguito indicato:

- riduzione del 15% della quota variabile per nuclei familiari con 4 componenti;
- riduzione del 20% della quota variabile per nuclei familiari con 5 e 6 o + componenti;

TENUTO CONTO che le agevolazioni sopraindicate trovano copertura all'interno delle risorse comunali secondo quanto di seguito riportato:

PEF 2025 E MONTANTE TARIFFARIO	IMPORTO 2025
MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR-2 ARERA	799.696,00
MONTANTE TARIFFARIO DA ACCERTARE CON CONTABILIZZAZIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARICO BILANCIO COMUNE (ut.domestiche)	12.785,75

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO TARI	12.785,75
MONTANTE TARIFFARIO da accertare con bollettato da emettere	786.910,25

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione allegato A) e B), finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2025;

DATO ATTO che:

- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
- alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza/anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza/anno;
- le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI;

DATO ATTO ALTRESÌ che:

- il DPCM n. 24 del 13/03/2025 introduce il "bonus sociale per i rifiuti" previsto dall'art. 57-bis comma 2 del D.L. 14/2019;
- la delibera Arera n. 33/2025/r/rif del 01/04/2025 prevede l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- l'introduzione del bonus sociale rifiuti ha portato alla creazione di una nuova componente tariffaria, denominata *UR3,a*, destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, componente che si aggiunge alle precedenti *UR1,a* e *UR2,a*;

CONSIDERATO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

RICHIAMATO altresì i seguenti atti:

- deliberazione del Giunta n. 45 del 29/03/2022 con la quale il Comune ha individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la carta di qualità del servizio di gestione delle tariffe della TARI e dei rapporti con gli utenti;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- ⇒ 1[^] rata acconto, con scadenza 16/06/2025;
- ⇒ 2[^] rata saldo, con scadenza 16/12/2025;

⇒ Rata unica a saldo, con scadenza 16/06/2025 (versamento in un'unica soluzione).
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

CONSIDERATO che le predette scadenze potranno subire degli slittamenti temporali alla luce di quanto stabilito dal DPCM n. 24/2025 per l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis comma 2 del D.L. 14/2019 in relazione alle modalità di applicazione della componente denominata *UR3,a*, destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- l'art. 42 comma 2 lettera b) del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento disciplinante i controlli interni;
- la Carta dei Servizi TARI per la gestione delle tariffe, rapporti con gli utenti, spazzamento e lavaggio strade;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del settore economico finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità tecnico e contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

DATO ATTO che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione assume valore di verbale che verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune in un unico documento e depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 12

Astenuti n. 3 (Gatti Nicola, Soncini Emma, Zuccoli Bergomi Marco)

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2024 è stato approvato il Piano Economico e Finanziario revisione 2024-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui alle allegate tabelle A) ed B), parte integrante e sostanziale del presente atto, determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa e qui richiamati per la loro formale approvazione;
4. DI INTRODURRE per l'anno 2025, ai sensi del regolamento TARI, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), le agevolazioni già previste per l'anno 2024 riferite alle utenze domestiche:
 - riduzione del 15% della quota variabile per nuclei familiari con 4 componenti;
 - riduzione del 20% della quota variabile per nuclei familiari con 5 e 6 o + componenti;
5. DI STABILIRE che le agevolazioni sopraindicate trovano copertura all'interno delle risorse comunali secondo quanto di seguito riportato:

PEF 2025 E MONTANTE TARIFFARIO	IMPORTO 2025
MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR-2 ARERA	799.696,00
MONTANTE TARIFFARIO DA ACCERTARE CON CONTABILIZZAZIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARICO BILANCIO COMUNE (ut.domestiche)	12.785,75
FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO TARI	12.785,75
MONTANTE TARIFFARIO da accertare con bollettato da emettere	786.910,25

6. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, nella misura del 5%;
7. DI DARE ATTO inoltre che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
8. DI DARE ATTO ALTRESÌ che, in aggiunta alle precedenti componenti *UR1,a* e *UR2,a* a decorrere dall'anno 2025 dovrà essere applicata, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM n. 24 del 13/03/2025 e dalla delibera Arera n. 33/2025/r/rif del 01/04/2025 la componente *UR3,a* per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;

9. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il rispetto del limite massimo di crescita, così come risultante dal Piano Economico e Finanziario revisione 2024-2025;
10. DI STABILIRE per l'anno 2025, il versamento della TARI in numero 2 (due) rate di medesimo importo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito specificate:
 - 1^a rata acconto, con scadenza 16/06/2025;
 - 2^a rata saldo, con scadenza 16/12/2025;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 16/06/2025 (versamento in un'unica soluzione).
 effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);
11. DI STABILIRE che le predette scadenze potranno subire degli slittamenti temporali alla luce di quanto stabilito dal DPCM n. 24/2025 per l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis comma 2 del D.L. 14/2019 in relazione alle modalità di applicazione della componente denominata *UR3,a*, destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;
12. DI DARE ATTO altresì che, nel caso previsto al punto 11) della presente delibera, le nuove scadenze verranno stabilite con provvedimento della Giunta Comunale;
13. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
14. DI DARE ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 12
Astenuti	n. 3 (Gatti Nicola, Soncini Emma, Zuccoli Bergomi Marco)
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
SIMONINI VINCENZO

IL Segretario Comunale
PEDERSINI ENRICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL Segretario Comunale
PEDERSINI ENRICA